

Le Sezioni Unite della cassazione affermano che il giudice amministrativo ha giurisdizione solo per le controversie nelle quali sia parte una p.a. o un soggetto ad essa equiparato.

[Cass. civ., s.u., ordinanza 3 ottobre 2016, n. 19677 – Pres. Rordorf, Est. Frasca](#)

Giurisdizione amministrativa – Risarcimento danni – Domanda proposta nei confronti del funzionario amministrativo – Esclusione

In base agli artt. 103 Cost. e 7 c.p.a., il giudice amministrativo ha giurisdizione solo per le controversie nelle quali sia parte una p.a. o un soggetto ad essa equiparato; pertanto, la domanda risarcitoria proposta da un privato nei confronti del funzionario cui sia imputata l'adozione del provvedimento illegittimo è di competenza del giudice ordinario. (1)

(1) Con la sentenza in epigrafe le Sezioni unite ribadiscono (prendendo le mosse da Sez. un., 23 marzo 2011, n. 6594, in *Foro it.*, 2011, I, 2387, con nota di A. TRAVI; successivamente fra le tante, oltre alle decisioni richiamate in motivazione, cfr. Sez. un., 13 giugno 2006, n. 13659, *id.*, 2007, I, 3181, con note di A. LAMORGESE e R. DE NICTOLIS, ivi gli ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza), che appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda proposta nei confronti non della Amministrazione titolare della competenza e del potere esercitato (nella specie A.R.P.A. Lazio) ma dei singoli funzionari che, per conto dell'ente stesso, hanno operato.

Muovendo dai principi affermati dalla Corte costituzionale nelle celebri sentenze n. 204 del 2004 e n. n. 191 del 2006, nel decidere il proposto regolamento preventivo di giurisdizione, le Sezioni unite affermano che l'estensione della giurisdizione amministrativa alla tutela risarcitoria presupponga la presenza dell'ente pubblico quale parte in causa.

In dettaglio, il ragionamento seguito dalla Suprema Corte viene basato sull'evoluzione della disciplina normativa in tema di riparto di giurisdizione, iniziata con il d.lgs. n. 80 del 1998, consolidatasi con la l. n. 205 del 2000 e cristallizzata, infine, dall'art. 7 c.p.a.

Preso quindi atto che nell'ambito della giurisdizione esclusiva rientrano sia le pretese risarcitorie da lesione di interessi legittimi che da lesione di diritti soggettivi, viene ribadito il principio di diritto secondo cui l'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, cui si imputi l'adozione del provvedimento illegittimo, va proposta dinanzi al giudice ordinario.

Tale lettura riduttiva dell'estensione della giurisdizione amministrativa viene quindi fondata sul dato testuale dell'art. 103 Cost. e dell'art. 7 c.p.a. in specie laddove, nell'individuare la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie, di diritti soggettivi, riferisce tali controversie a «l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo» e le afferma come «riguardanti

provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni>>. Tale ultimo inciso viene quindi valorizzato come limite all'estensione della giurisdizione amministrativa.

Per completezza, si segnala:

a) circa il riparto di giurisdizione in materia risarcitoria, Corte cost., 5 febbraio 2010, n. 35, in *Giur. cost.* 2010, 1, 432 con note di SCOCA E CROCE;

b) sulla portata dell'art. 7 c.p.a., Cons. Stato, Ad. plen., 29 gennaio 2014, n. 6, in *Foro it.*, 2014, III, 518, secondo cui <<*salvo deroghe normative espresse, nell'ordinamento processuale vige il principio generale della inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione*>>; 25 maggio 2016, n. 10, di cui alla News US in data 31 maggio 2016, in punto di effettività e concentrazione della tutela innanzi al G.A.